



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

TRIBUTI

ATTO N. 27

Del 20-07-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.158/2020 (EMERGENZA COVID-19)

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Alessandri Alberto	Presente	Ricci Nicola	Presente
Palazzetti Simona	Presente	Toccaceli Stefano	Assente
Marini Benilde	Presente	Viti Paolo	Presente
Panichi Domenico	Presente	Sabatini Patrizia	Presente
Polidori Stefano	Presente	Formica Alessandro	Presente
Casavecchia Ivan	Presente	Blasi Loretta	Presente
Burani Luca	Presente		

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Alberto Alessandri nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori :

Ivan Casavecchia
Nicola Ricci
Alessandro Formica

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, Tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il "Regolamento IUC – Componente TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 15/05/2020, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale, ovvero da altri soggetti individuati da diverse disposizioni normative, nonchè dispone che con la stessa delibera debbano essere stabilite il numero di rate e le scadenze con le quali vanno effettuati i versamenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art.6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal M.T.R. (All. "A" – Delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione di ARERA n.52/2020/Rif. del 03 marzo 2020, rubricata: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

VERIFICATO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativa, quale Ente di Governo d'Ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la procedura per l'approvazione del P.E.F. TARI e delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della Tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. n. 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'art.1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, che prevede: " I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CHE, altresì, alla data odierna la competente Autorità di Ambito (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU non ha provveduto ad approvare il P.E.F. 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

COMUNE DI CAGLI – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20-07-2020

PRESO ATTO che, avvalendosi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo, questo Comune ha adottato la Deliberazione di C.C. n.4 del 15/05/2020 procedendo, quindi, all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe 2019;

RICHIAMATI, inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo che:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessano di produrre effetti;

- con il DPCM 26 aprile 2020, le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL-Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

CHE, ancora, nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 stabilendo che "... con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

- con il documento N. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo M.T.R. da parte della stessa Autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il P.E.F. 2020 con il nuovo metodo M.T.R.;

PRESO ATTO, altresì, che:

• con nota di approfondimento del 31/05/2020 IFEL-Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: "...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della Legge n.147/2013, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo, ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali";

- con nota del 9 giugno 2020 anche ANCI Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità stessa, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

VISTA la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle

utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

DATO ATTO che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione ARERA n.158/2020, ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate;
- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n.4 la riduzione verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 30/09/2020 con apposito modello di domanda che verrà predisposto dal Comune. Alla domanda andrà allegato atto di notorietà, anch'esso predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione dell'avvenuto periodo di chiusura dell'attività;

VISTO l'art. 57 bis comma 1 lett. b) D.L. 124/2019 che ha apportato le seguenti modificazioni all'art.1, comma 685, della Legge 27/12/2013 N.147:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 approvano le

COMUNE DI CAGLI – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20-07-2020

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

TENUTO CONTO che questo Ente con delibera di C.C. n.8 del 15/05/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n.118/2001);

PRECISATO che, in seguito:

- il D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che: "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";

- Il D.L. 19/05/2020 n. 34, all'art. 138 c. 1 ha previsto che "... Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

DATO ATTO che con l'art. 138 del D.L. n.34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria (Art. 1 c. 169 l. 296/2006, Art. 53 c. 16 l. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione, modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l'approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguentemente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

EVIDENZIATO che, seppur la presente delibera sia successiva all'approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell'approvazione dello stesso (tempus regit actum);

VERIFICATA l'entità delle riduzioni sopra indicate sulla base dell'analisi della banca dati comunale TARI con riferimento alle utenze non domestiche che hanno obbligatoriamente sospeso l'attività nel periodo di emergenza COVID-19 per un ammontare di circa €. 20.000,00 e stimata in €. 22.000,00 la somma relativa alle riduzioni che potrebbero essere applicate in relazione alle richieste presentate da parte dei titolari di attività che hanno sospeso volontariamente l'attività per almeno 45 giorni;

PRECISATO che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

VISTI:

COMUNE DI CAGLI – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20-07-2020

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

PRECISATO che, seppur l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che “I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..”, si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

RAMMENTATO che la disciplina della Legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo” e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizio Finanziario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione in data ...10/07/2020..., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A"), reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento generale delle Entrate;

PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPLICARE, per l'anno 2020, una riduzione percentuale, su base annua, della quota variabile del 25%, alle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione n.158/2020 di ARERA che, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;

2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;

3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;

4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria,

così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni COVID-19 fissati da ARERA con la citata delibera n.158/2020, senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nel beneficio;

3) DI STABILIRE che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n.4 (attività che hanno sospeso volontariamente l'attività per almeno 45 giorni) la riduzione verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 30/09/2020 con apposito modello di domanda che verrà predisposto dal Comune. Alla domanda andrà allegata atto di notorietà, anch'esso predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione del periodo di avvenuta sospensione dell'attività;

4) DI PRECISARE che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali" (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

5) DI DARE ATTO che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

6) DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/98.

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione audio agli atti:

SINDACO:

Passiamo al punto n. 1 suppletivo: **DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.158/2020 (EMERGENZA COVID-19)**. Conclude la sua dura giornata l'Assessore al bilancio Panichi.

DOMENICO PANICHI – ASSESSORE:

Anche per questo si fa riferimento ad una delibera che avevamo già approvato nel precedente Consiglio, le delibere n. 3 e 4 del 15 maggio 202. Si era approvato il Regolamento TARI e per il 2020 erano state confermate le tariffe del 2019, con la possibilità poi entro il 31 dicembre 2020 di procedere a determinare ed approvare il PEF 2020, con la possibilità di conguagliare l'eventuale differenza risultante tra il PEF 2020 e i costi del 2019, nei tre anni successivi a decorrere dal 2021. Questo era quello che avevamo approvato precedentemente.

Poi sono intervenuti, a seguito del COVID, alcuni provvedimenti governativi, proprio derivanti dalla situazione emergenziale, che hanno imposto la sospensione o la riduzione di diverse attività economiche.

L'ARERA, che è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha dato la possibilità ai Comuni di decidere come intervenire per adottare misure riduttive ed agevolazioni in favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese in conseguenza dell'emergenza COVID-19. Quindi abbiamo ritenuto di adottare queste misure riduttive contenute in questa deliberazione ARERA, che è la n. 158 del 2020, relativamente a queste fattispecie. Sono quattro le fattispecie contemplate dalla delibera ARERA: attività sottoposte a sospensione e già riaperte; attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte, non credo che ci siano situazioni di questo genere nel nostro Comune; attività che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente; attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività, anche su base volontaria. La proposta che portiamo all'approvazione è quella riduzione della quota variabile del 25%. La tariffa è composta da una quota fissa, che è derivante dai metri quadrati dell'immobile; quella variabile invece è relativa alla quantità dei rifiuti prodotti. Quindi andiamo a intervenire sulla quota variabile per l'importo del 25% per tutte queste attività che rientrano nelle fattispecie che ho appena elencato.

Questa riduzione per quanto riguarda le attività che sono state sospese obbligatoriamente, procede l'Ente in maniera automatica. Abbiamo già l'elenco sostanzialmente di tutte queste attività che sono rimaste chiuse obbligatoriamente. Stabilendo per quelle che invece hanno chiuso volontariamente, senza averne l'obbligo, di presentare un'istanza-domanda entro il 30 settembre, con un modulo che sarà appositamente predisposto dall'ufficio tributi, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel quale dovranno indicare il periodo di chiusura volontaria. Per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che abbiano tenuto chiuso per almeno 45 giorni, per equipararli sostanzialmente a quelli che sono stati obbligatoriamente chiusi.

Il nostro ufficio tributi ha fatto una simulazione di quello che potrebbe essere il possibile costo dell'operazione di spesa. Per quanto riguarda le attività obbligatoriamente chiuse ammonta ad euro 20.000, quindi siamo abbastanza sicuri dell'importo complessivo. Quella invece stimata, riferita alle attività rimaste volontariamente chiuse, potrebbero arrivare a circa

22.000 euro. Quindi complessivamente la spesa, se fossero tutte queste domande nelle condizioni di poter essere accolte, 42.000 euro.

La copertura finanziaria di queste minori entrate trova copertura in un capitolo, il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sostanzialmente a carico del bilancio comunale. Qualora dovessero intervenire successivamente delle variazioni normative da parte legislatore e degli organi competenti, potremo adottare delle variazioni di bilancio successive, però in questo frangente la copertura è garantita da questo fondo del bilancio comunale. Grazie.

SINDACO:

Grazie all'Assessore Panichi. Interventi? Consigliere Paolo Viti.

PAOLO VITI – CONSIGLIERE IL FUTURO IN COMUNE:

Grazie signor Sindaco. Volevo dire questo, se era possibile fare, soprattutto per quanto riguarda le attività ubicate nelle frazioni, che solitamente magari non sono sempre informate, un'opera di informazione, cioè di coloro che in qualche maniera rientrano nei 22.000 euro perché sono quelli su base volontaria che devono fare la domanda entro il 30 settembre, se si può mettere in piedi un meccanismo per cui quanto meno tutti vengono informati. Grazie.

DOMENICO PANICHI – ASSESSORE:

Potremmo fare di più, perché già un'ipotesi di quelle che potrebbero rientrare in questa tipologia ce l'abbiamo, quindi abbiamo fatto un elenco. Al limite si potrebbero anche o contattare, oppure fare in maniera tale che questa informazione venga veicolata e venga messa a disposizione loro.

SINDACO:

Altri interventi? Nessun intervento. Quindi mettiamo a votazione il punto n. 1 dell'ordine del giorno suppletivo. Favorevoli?

L'atto è immediatamente esecutivo. Favorevoli?

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI 12 (DODICI), ASTENUTI 0 (ZERO), espressi per alzata di mano;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI APPLICARE**, per l'anno 2020, una riduzione percentuale, su base annua, della quota variabile del 25%, alle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione n.158/2020 di ARERA che, ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;

2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;

3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;

4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria,

così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni COVID-19 fissati da ARERA con la citata delibera n.158/2020, senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nel beneficio;

- **DI STABILIRE** che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n.4 (attività che hanno sospeso volontariamente l'attività per almeno 45 giorni) la riduzione verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 30/09/2020 con apposito modello di domanda che verrà predisposto dal Comune. Alla domanda andrà allegata atto di notorietà, anch'esso predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione del periodo di avvenuta sospensione dell'attività;
- **DI PRECISARE** che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali" (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;
- **DI DARE ATTO** che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

- DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/98.
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ranocchi

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Comune di CAGLI
Provincia di Pesaro Urbino

VERBALE del 10.07.2020

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA C.C. n. 27 del 08/07/2020 avente ad oggetto

"DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N. 158/2020 (EMERGENZA COVID-19)".

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Pupilli, Organo di Revisione,

ricevuta dal Responsabile del Servizio Rag. Vittorio Foresto la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale indicata in oggetto;

premessi che

- con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TARI;

tenuto conto che

-con delibera di C.C. n. 8 del 15/05/2020 l'Ente ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

- l'Ente ha ritenuto di adottare alcune misure, ai fini della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, volte a tutelare chi - a causa dell'emergenza da Covid-19 - si trovi in una delle seguenti casistiche previste dalla delibera ARERA n. 158/2020.

attività sottoposta a sospensione e già riaperta;

attività sottoposta a sospensione e non ancora riaperta;

attività che potrebbe risultare sospesa, parzialmente o completamente;

attività non obbligata a chiudere ma sospesa temporaneamente anche su base volontaria;

-che l'entità delle riduzioni è stata quantificata in euro 20.000,00 per la TARI delle utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere l'attività nel periodo di emergenza COVID-19, ed in euro 22.000,00 per le riduzioni TARI che potrebbero essere applicate alle attività che sono state sospese volontariamente per almeno 45 giorni;

- che per le modalità di attuazione delle riduzioni della tariffe Tari era previsto il termine ultimo del 30/06/2020 ovvero entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

- che la Proposta di delibera oggetto del presente parere è stata emessa richiamando il principio del "tempus regit actum".

Visto che

-l'Ente in merito alla copertura finanziaria delle riduzioni TARI utenze non domestiche, assimilabile alla previsione di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, intende avvalersi dell'utilizzo

delle disponibilità del "Fondo per esercizio funzioni fondamentali" previsto dal Decreto Rilancio D.L. 34/2020 art. 106;


-che il Responsabile del Servizio, Rag. Vittorio Foresto, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, e che il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Claudio Lani, ha espresso il parere favorevole di regolarità contabile.

per quanto illustrato, la sottoscritta **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla determinazione in merito alla riduzione TARI utenze non domestiche di cui alla Proposta di C.C. n. 27 del 08.07.2020, finalizzata all'adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza Covid-19, invitando l'Ente, anche per le future deliberazioni, al rispetto degli orizzonti temporali previsti dalle normative vigenti facendo in modo che, il ricorso, nel caso specifico al principio del "tempus regit actum", sia un "modus operandi" del tutto eccezionale.

Porto San Giorgio - Cagliari, 10 Luglio 2020


Dott.ssa Beatrice Pupilli





COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 27 DEL 08-07-2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.158/2020 (EMERGENZA COVID-19)

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 08-07-2020

IL RESPONSABILE

Rag. Vittorio Foresto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 27 DEL 08-07-2020

PARERE CONTABILE

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.158/2020 (EMERGENZA COVID-19)

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Cagli, li 09-07-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Claudio Lani

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@comune.cagli.ps.it

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 20-07-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.158/2020 (EMERGENZA COVID-19)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 06-08-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate